

45547 / 16



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento caratterizzare la generalità e specificare i destinatari, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 400/1993 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

10

Composta da:

MARIA VESSICHELLI  
SERGIO GORJAN  
ROSA PEZZULLO  
ALFREDO GUARDIANO  
ANDREA FIDANZIA

- Presidente -  
- Rel. Consigliere -

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 04/07/2016

Sent. n. sez.  
949/2016

REGISTRO GENERALE  
N.20022/2016

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)  
nei confronti di:

*quale parte civile*

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 09/03/2016 del GIP TRIBUNALE di MODENA

sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN;  
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI

Udit i difensori Avv.;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani  
che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

### **Ritenuto in fatto**

Il Tribunale di Modena con la sentenza impugnata, resa a sensi dell'art 425 cod. proc. pen. il 9.3.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi del (omissis) in ordine al delitto ex art 612 bis cod. pen. per insussistenza del fatto.

Il Giudice modenese ha ritenuto che il numero di telefonate di disturbo addebitate all'imputato fosse esiguo in relazione all'arco temporale, in cui furono effettuate, per ritenere configurato il delitto contestato.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della parte civile, rilevando come concorrevano violazione di legge in relazione all'ipotesi delittuosa contestata od almeno alla contravvenzione ex art 660 cod. pen., poiché l'argomento utilizzato dal Giudice di Modena errato.

Difatti come insegnava questa Suprema Corte non assumeva dirimente rilevanza l'aspetto quantitativo delle azioni violente o moleste in ordine al delitto, ex art 612 bis cod. pen.

Inoltre non era stato valutato che, comunque, le telefonate, benché in numero non significativo se ragguardato l'intero periodo di imputazione, tuttavia risultavano intensificate in alcuni brevi periodi temporali sì da recar di certo molestia.

All'odierna udienza camerale nessuno compariva per l'imputato e la parte civile, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento con rinvio.

### **Ritenuto in diritto**

Il ricorso de quo s'appalesa fondato e va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In effetto il ragionamento esposto dal G.U.P. presso il Tribunale appare adeguato a sostenere la soluzione adottata in relazione all'ipotesi accusatoria

*il*

contestata, ossia il delitto ex art 612 bis cod. pen. nella prospettiva dei cui all'art 425 cod. proc. pen.

Difatti la condotta lesiva risulta compenetrata da sole comunicazioni telefoniche e nulla altro; inoltre non viene contestata l'osservazione del primo Giudice che il dibattimento non avrebbe consentito acquisizione di ulteriori elementi probatori di valutazione.

E' unico dato, quindi, valutabile ai fini della penale responsabilità il numero di telefonate, da ritenersi moleste poiché generalmente mute, nel periodo di imputazione - circa 20 mesi - di certo riferibili all'utenza utilizzata dall'imputato.

E sulla scorta di tale numero il Giudice modenese ha rettamente, anche ad opinione di questa Corte, ricavato la conclusione che, stante il numero esiguo rapportato all'ampio arco temporale, non potesse ritenersi posta in essere la condotta di logoramento psichico ed intimidazione atta a suscitare turbamento apprezzabile nella psiche ed abitudini di vita della parte lesa, siccome previsto dalla norma incriminatrice.

In effetto dette telefonate, proprio perché in gran parte mute, lumeggiano scopo di molestia, ma sotto tale profilo, pur risultando condotta ricompresa nella più ampia ipotesi criminosa contestata, il G.U.P. non ha valutata la questione.

Ed un tanto pur potendo rilevare dalle indicazioni specifiche al riguardo in capo d'imputazione come in effetto molte telefonate risultano fatte in ora notturna e con maggior frequenza in solo alcuni dei periodi collocati nell'arco temporale di imputazione.

Riguardo a detti rilevanti dati di fatto, configuranti l'ipotesi autonoma della contravvenzione ex art 660 cod. pen., in effetto il Giudice di Modena non ha illustrato argomentazione alcuna per escludere la ben possibile riqualificazione giuridica della medesima condotta contestata.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata ed il procedimento va rimesso al Tribunale di Modena per nuovo esame avuta presente anche la

possibilità di riqualificare il fatto contestato nella contravvenzione ex art 660 cod. pen.

Per la tipologia dei reati di causa ed i rapporti interpersonali consegue l'oscuramento.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2016.

Il Consigliere estensore

Sergio Gotjan

Il Presidente

Maria Vessichelli

